

Per i PIR alternativi verifica dei vincoli di investimento entro la data fissata nel regolamento

Controllo dei requisiti da parte dell'intermediario presso cui è costituito il piano al momento di effettuazione dell'investimento

/ Stefania BARSALINI

Con la risposta n. [243/2023](#) l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sui quesiti posti da una SGR riguardanti il Fondo private equity FIA, con un Regolamento in fase di adeguamento per risultare un **PIR alternativo** di cui all'[art. 13-bis](#) comma 2-*bis* del DL 26 ottobre 2019 n. 124.

I chiarimenti chiesti hanno riguardato i vincoli di investimento previsti dal citato comma 2-*bis*, con riferimento alle società incluse negli indici FTSE MIB e FTSE MID CAP della Borsa italiana (o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati) e, in particolare:

- il momento in cui valutare il rispetto del limite **quantitativo** di investimento in tali società che, nel caso di OICR PIR Alternativi *compliant*, non può superare il 30% del valore complessivo investito dal Fondo;
- la sussistenza dell'**inclusione** nei predetti indici al momento di effettuazione dell'investimento da parte del Fondo ovvero al termine del periodo di investimento (nel caso di specie 5 anni), qualora lo status delle società oggetto di investimento sia soggetto a variazioni, successivamente all'acquisto, per effetto di una eventuale quotazione o, al contrario, di un *delisting*.

L'Agenzia delle Entrate ricorda che, attualmente, è possibile costituire soltanto:

- "**PIR 3.0**", costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, in applicazione dell'[art. 13-bis](#) del DL 124/2019 (con investimenti costituiti per almeno il 70% da strumenti finanziari di cui al comma 2), cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili;
- "**PIR Alternativi**", costituiti dal 19 maggio 2020, in applicazione del comma 2-*bis* del predetto art. 13-*bis* (con investimenti costituiti per almeno il 70% da strumenti finanziari, prestiti e crediti), cui si applicano anche le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili.

In particolare, per i PIR 3.0 è previsto l'obbligo di investire la quota obbligatoria del 70% delle risorse del piano, "direttamente o indirettamente", negli investimenti qualificati almeno:

- per il **25%** (ossia il 17,5% dell'intero patrimonio del PIR) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri;
- per il **5%** (ossia il 3,5% dell'intero patrimonio in gestione del PIR) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid

Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.

Per verificare la sussistenza delle "caratteristiche" proprie degli investimenti inseriti nel piano, quali, ad esempio, la residenza, l'esistenza di una stabile organizzazione in Italia dell'emittente o l'inclusione nell'indice FTSE MIB o indici equivalenti, l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 243 precisa che la SGR sarà tenuta a verificare le caratteristiche degli investimenti dell'attivo del Fondo alla **data di acquisto**, ivi compresa l'esclusione o meno negli indici FTSE MIB o FTSE MID CAP della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Richiamando quanto espresso nella precedente circolare n. [3/2018](#) (§ 7), l'Agenzia chiarisce che la verifica dei requisiti deve essere eseguita dall'**intermediario** presso cui è costituito il piano al momento di **effettuazione** dell'investimento e per i PIR alternativi può essere raggiunta "entro la data" fissata espressamente nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi dell'OICR.

Il regime PIR si applica sin dall'avvio del fondo

Si ricorda che anche la successiva circolare n. [19/2021](#) (§ 3) ha espressamente specificato che i vincoli di investimento possono essere raggiunti in un momento successivo all'avvio del fondo, ma **non oltre** la data stabilita nel regolamento o nei documenti costitutivi del fondo stesso, in funzione della sua politica di investimento, senza intaccare la qualificazione del fondo come PIR *compliant* sin dall'inizio. Pertanto, facendo specifico riferimento ai FIA "chiusi" ("riservati" e "non riservati"), il regime PIR si applica **sin dall'avvio del fondo**, durante la fase temporale necessaria al raggiungimento degli obiettivi di composizione del portafoglio stabilita nel regolamento o nei documenti costitutivi del fondo, in funzione della sua politica di investimento.

In linea di principio, con la risposta n. 243 si conferma che non assumono rilevanza le modifiche intervenute, successivamente all'acquisto, in conseguenza di eventi **non prevedibili** da parte dell'investitore e indipendenti dalla sua volontà (quali ad esempio operazioni di riorganizzazione societarie, trasferimenti all'estero della residenza o della stabile organizzazione, variazioni nella composizione dell'indice di borsa).